

Occupazione temporanea e d'urgenza (opere di bonifica e lavori per la ricostruzione di oo.pp.) - indennità - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 25162 del 19/09/2024 (Rv. 672486-01)

Determinazione - Criteri - Commisurazione all'indennità di esproprio - Necessità - Mancata emissione del decreto di esproprio - Irrilevanza.

Il collegamento procedurale e funzionale tra l'occupazione d'urgenza ed il procedimento espropriativo, del quale la prima costituisce momento prodromico, non viene meno qualora all'occupazione non sopravvenga un tempestivo decreto di esproprio, di modo che è la stessa occupazione che consente il verificarsi dell'effetto acquisitivo della proprietà del bene all'ente pubblico per effetto dell'irreversibile trasformazione di esso: ne consegue che anche in tale ipotesi, l'indennità di occupazione va liquidata secondo il medesimo criterio adottabile ai fini della liquidazione dell'indennità di esproprio, ovvero con gli interessi legali sulla somma che sarebbe spettata a titolo di esproprio, per ciascun anno di occupazione.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 25162 del 19/09/2024 (Rv. 672486-01)